

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1316

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1993

Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La Corte costituzionale, con sentenze n. 566 del 13-22 dicembre 1989, n. 172 dell'8-22 aprile 1991 e n. 204 del 15-29 aprile 1992, ha dichiarato incostituzionali talune norme che disciplinano la corresponsione della indennità integrativa speciale (IIS) istituita dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sui trattamenti di pensione dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Le eccezioni di costituzionalità hanno riguardato:

l'articolo 99, quinto comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in quanto tale norma, nel prevedere la sospensione della indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestano opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, non collega la decurtazione della pensione ad un limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata;

l'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che, anche nei confronti dei titolari di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo assicurato dalla predetta disposizione ai titolari di pensione che svolgono attività lavorativa;

l'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui determina una sostanziale decurtazione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento corrisposto per l'attività esplicata oltre il quale tale decurtazione diviene operante.

Va rilevato che il giudice costituzionale ha motivato le proprie sentenze con la considerazione che non sono legittime norme che implicano una sostanziale decurtazione del

trattamento pensionistico senza stabilire un limite minimo dell'altro trattamento di attività o di pensione in relazione al quale tale decurtazione diviene operante. Inoltre lo stesso giudice ha esplicitamente riconosciuto che compete al legislatore la fissazione di tale limite rimettendo allo stesso la formulazione delle norme.

Tenuto conto dei citati principi e dell'esistenza dell'accantonamento nel bilancio dello Stato dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura dell'onere che ne consegue, è stato elaborato l'unito articolato, che integra la materia della corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione con particolare riferimento ai titolari di più pensioni ed ai titolari di pensione che svolgono attività lavorativa. In tali casi, sanando la carenza normativa rilevata dal giudice costituzionale, sono stati stabiliti un limite di reddito oltre il quale l'indennità non viene corrisposta e dei correttivi al fine di evitare disparità di trattamento allorchè tale limite di reddito venga superato in misura inferiore all'indennità integrativa speciale spettante in applicazione della norma stessa (articolo 1).

Altra questione che si intende disciplinare con l'unito disegno di legge (articolo 2) è la corresponsione di lire 38.720 in aggiunta alla indennità integrativa speciale relativa alla tredicesima mensilità spettante ai pensionati dello Stato. Ciò in analogia a quanto previsto per il personale in attività di servizio dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Anche per tale disposizione l'onere che ne consegue trova copertura nell'apposito accantonamento preordinato sul bilancio dello Stato.

Nell'unita relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, sono evidenziati gli oneri.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (anno 1993)

1) Titolari di due o più pensioni	53.519
di cui:	
con pensione principale inferiore al doppio mini- mo INPS e pensione secondaria inferiore al minimo INPS	1.433
con pensione principale superiore al doppio minimo INPS e pensione secondaria inferiore al minimo INPS	26.237
con pensioni tutte di importo superiore al minimo INPS	22.812
2) Titolari di pensione che prestano opera retribuita con stipendio e pensione corrisposti dalle direzioni provinciali del Tesoro	6.068
Titolari di pensione che prestano opera retribuita (pubblica o privata) con stipendio non corrisposto dalle direzioni provinciali del Tesoro	6.402
 DESTINATARI E QUOTE DI INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIA- LE DA CORRISPONDERE:	
a) Titolari di due pensioni:	
a1) pensionati con pensione principale inferiore al doppio minimo INPS e pensione secondaria inferiore al minimo INPS (1.433) arrotondati	1.500
quota di IIS (lire 400.000 × 13 mensilità) = lire	5.200.000
onere per IIS (lire 5.200.000 × 1.500) = milio- ni di lire	7.800

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a2) pensionati con pensione principale superiore al doppio minimo INPS e pensione secondaria inferiore al minimo INPS	26.237
si stima un numero di soggetti pari al 50 per cento per i quali viene attribuita una integrazione, a titolo di IIS, ridotta della quota di pensione principale eccedente l'importo del doppio minimo INPS	13.200
quota di IIS (lire 200.000 × 13 mensilità) = lire	2.600.000
onere per IIS (lire 2.600.000 × 13.200) = milioni di lire	34.300
b) Titolari di pensioni che prestano opera retribuita (pubblica o privata)	12.500
quota di IIS (lire 400.000 × 13 mensilità) = lire ...	5.200.000
onere per IIS (lire 5.200.000 × 12.500) = milioni di lire	65.000
c) Riliquidazione delle quote di IIS per anni precedenti (stima) = milioni di lire	11.300
 Totale oneri (a + b + c) arrotondato = milioni di lire	 120.000

Segue la proiezione decennale dell'onere e del numero dei beneficiari. Il numero dei beneficiari di cui alle lettere a1) e a2) è stato ridotto sulla base del tasso di mortalità calcolato in ragione del 33 per mille annuo. Il numero dei beneficiari di cui alla lettera b) è stato mantenuto costante trattandosi di soggetti che prestano attività lavorativa.

Per l'aumento delle quote di indennità integrativa speciale da corrispondere, si è ipotizzato un incremento del 4 per cento annuo in ragione dell'andamento degli indici di perequazione automatica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROIEZIONE DECENNALE
DELL'ONERE E DEL NUMERO DEI BENEFICIARI

a1)			
anni	n. partite	quota IIS × 13	onere per IIS
1993	1.500	5.200.000	7.800.000.000
1994	1.451	5.408.000	7.844.304.000
1995	1.403	5.624.320	7.888.859.647
1996	1.356	5.849.293	7.933.668.370
1997	1.312	6.083.265	7.978.731.606
1998	1.268	6.326.595	8.024.050.801
1999	1.226	6.579.659	8.069.627.410
2000	1.186	6.842.845	8.115.462.894
2001	1.147	7.116.559	8.161.558.723
2002	1.109	7.401.221	8.207.916.376
2003	1.072	7.697.270	8.254.537.341

a2)			
anni	n. partite	quota IIS × 13	onere per IIS
1993	13.200	2.600.000	34.320.000.000
1994	12.764	2.704.000	34.514.937.600
1995	12.343	2.812.160	34.710.982.446
1996	11.936	2.924.646	34.908.140.826
1997	11.542	3.041.632	35.106.419.066
1998	11.161	3.163.298	35.305.823.526
1999	10.793	3.289.829	35.506.360.604
2000	10.437	3.421.423	35.708.036.732
2001	10.092	3.558.280	35.910.858.381
2002	9.759	3.700.611	36.114.832.056
2003	9.437	3.848.635	36.319.964.302

b)			
anni	n. partite	quota IIS × 13	onere per IIS
1993	12.500	5.200.000	65.000.000.000
1994	12.500	5.408.000	67.600.000.000
1995	12.500	5.624.320	70.304.000.000
1996	12.500	5.849.293	73.116.160.000
1997	12.500	6.083.265	76.040.806.400
1998	12.500	6.326.595	79.082.438.656
1999	12.500	6.579.659	82.245.736.202
2000	12.500	6.842.845	85.535.565.650
2001	12.500	7.116.559	88.956.988.276
2002	12.500	7.401.221	92.515.267.807
2003	12.500	7.697.270	96.215.878.520

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1	2
anni	oneri riliquidazione IIS per anni precedenti	onere annuale complessivo per IIS
1993	11.300.000.000	120.000.000.000*
1994	10.041.000.000	120.000.000.000*
1995	7.097.000.000	120.000.000.000*
1996		115.957.969.195
1997		119.125.957.072
1998		122.412.312.983
1999		125.821.724.216
2000		129.359.065.276
2001		133.029.405.380
2002		136.838.016.240
2003		140.790.380.163

* Onere comprensivo degli importi derivanti dalla riliquidazione di IIS per anni precedenti, di cui alla colonna 1.

Articolo 2 (anno 1993)

Onere derivante dalla integrazione di lire 38.720 lorde sulla indennità integrativa speciale corrisposta al personale in quiescenza in aggiunta alla tredicesima mensilità.

Si stimano:

	<i>(milioni di lire)</i>
700.000 pensionati con IIS intera (700.000 × lire 38.720)	27.100
150.000 pensionati con IIS ridotta a lire 448.554 in quanto titolari di pensione anticipata (150.000 × lire 18.826)	2.800
Totale	29.900*

* Onere costante nell'arco di dieci anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 99 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

«Art. 99. - (*Indennità integrativa speciale*).

- 1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al titolare di più pensioni o assegni tale indennità è dovuta una sola volta, nella misura più favorevole.

3. Qualora una delle pensioni risulti di importo inferiore al trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, viene fatto salvo, a titolo di indennità integrativa speciale, tale importo, semprechè l'altra pensione con l'aggiunta della indennità integrativa speciale non sia superiore a due volte l'ammontare del predetto trattamento minimo, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Nei casi in cui detta pensione risulti superiore al limite anzidetto l'integrazione da corrispondere a titolo di indennità integrativa speciale è ridotta per l'importo eccedente tale limite.

4. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

5. L'indennità integrativa speciale non compete al titolare di pensione che svolga attività di lavoro dipendente quando l'importo del corrispettivo dell'attività svolta sia superiore a due volte l'importo del

trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Qualora l'importo del corrispettivo superi l'anzidetto limite, ma in misura inferiore all'importo della indennità integrativa speciale, l'ammontare della indennità spettante viene ridotto della somma corrispondente all'eccedenza.

6. L'indennità integrativa speciale non è cedibile nè pignorabile nè sequestrabile.

7. L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'articolo 88».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Non si fa luogo al recupero di somme corrisposte in base alla disciplina normativa precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta salva la disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo stabilita dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è abrogato. L'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti in godimento è conservato a titolo di assegno personale riassorbibile in sede di successive variazioni del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

1. L'indennità integrativa speciale corrisposta al personale in quiescenza in aggiunta alla tredicesima mensilità è incrementata di un importo lordo pari a lire 38.720.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, valutati rispettivamente in lire 120 miliardi

ed in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.